



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF035
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO: CHIARIMENTI AGENZIA
RIFERIMENTI	Risposte dell'Agenzia del 7/02/2017; Provv. 2/12/2016; RM 120/2016; RF 309/2016
CIRCOLARE DEL	24/02/2017

È POSSIBILE MOLTIPLICARE IL PLAFOND DISPONIBILE SU TUTTI I FORNITORI

L'Agenzia Entrate è tornata a fornire chiarimenti sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni d'intento dal 1 marzo 2017 (per le quali non sarà più possibile indicare un "periodo" di validità della lettera di intento, dovendo fare obbligatoriamente riferimento ad un importo), tra cui si cita quanto segue:

- l'esportatore abituale può inviare una nuova lettera di intento al medesimo fornitore ove nel medesimo anno intenda acquistare per un importo superiore a quella indicato nel precedente mod. DI; in tal caso:
 - non va barrata la casella "integrativa"
 - il plafond indicato nel successivo mod. DI si somma a quelli inviati precedentemente
- l'esportatore abituale può inviare i più fornitori dei mod. DI che contengono la richiesta di fatturazione in non imponibilità per un importo complessivo superiore al plafond disponibile, posto che quest'ultimo si esaurisce solo in base agli effettivi acquisti.

Come noto, il Provv. 2/12/2016 ha approvato un nuovo modello di **dichiarazione d'intento** per acquistare/importare beni e/o servizi senza applicazione dell'IVA (v. RF 309/2016):

- ➔ da utilizzare a decorrere dalle operazioni effettuate dal **1/03/2017**
- ➔ che **sostituisce il "vecchio" modello**, da utilizzare per le operazioni effettuate fino al 28/02/2017.

Il **"nuovo" modello**:

- è del tutto analogo a quello utilizzabile in precedenza
- **essendo tuttavia stati eliminati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da... a..."**.

E' infatti **soppressa la possibilità di comunicare al fornitore la volontà di utilizzare il plafond entro un determinato lasso di tempo**, obbligando a comunicare tale volontà esclusivamente in relazione:

- a più operazioni **entro il limite di un determinato plafond**
- ad una specifica operazione entro il limite di un determinato plafond.

Nulla cambia in relazione all'obbligo del "riscontro telematico" delle lettere d'intenti da parte dei fornitori.

PERIODO TRANSITORIO

Considerato che la prassi degli esportatori abituali è quella di procedere ad effettuare la trasmissione (sia telematica che al fornitore) delle lettere di intento a valere per l'anno successivo a cavallo tra la fine del vecchio anno e l'inizio del nuovo anno, sorgeva il problema relativo all'utilizzo del vecchio e del nuovo modello DI.

Considerato che:

- **per le dichiarazioni inviate fino al 28/02/2017 si può usare solo il "vecchio" modello**
- si è posto il problema di come operare ove l'esportatore abituale indichi ancora la volontà di utilizzare il plafond fino a un determinato periodo ("vecchie" disposizioni).

A tal fine l'Agenzia (RM 120/2016) ha chiarito che nel caso in cui l'esportatore abituale:

A) compili il "vecchio" modello secondo le "nuove" disposizioni: la lettera di intento avrà efficacia anche oltre il 1/03/2017 (fino ad esaurimento del plafond di indicato).

Vecchio modello da utilizzare fino al 28/02/2017

DICHIARAZIONE	
Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input checked="" type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO 2017	
e chiedo di acquistare o importare (Beni/servizi da acquistare)	
La dichiarazione si riferisce a:	
una sola operazione per un importo fino a euro	1
operazioni fino a concorrenza di euro	2 400.000,00
operazioni comprese nel periodo da	3 giorno mese anno
In alternativa	
4 giorno mese anno	

B) compili il "vecchio" modello secondo le "vecchie" disposizioni (intervallo di tempo): la lettera di intento:

- avrà efficacia limitata alle operazioni effettuate entro il 28/02/2017
- dovendosi successivamente procedere ad inviare una nuova lettera di intento, a valere degli acquisti effettuati dal 1/03/2017, compilata secondo le nuove modalità.

Vecchio modello da utilizzare fino al 28/02/2017

DICHIARAZIONE	
Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input checked="" type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO 2017	
e chiedo di acquistare o importare (Beni/servizi da acquistare)	
La dichiarazione si riferisce a:	
una sola operazione per un importo fino a euro	1
operazioni fino a concorrenza di euro	2
operazioni comprese nel periodo da	3 giorno mese anno
Posto che eccede il termine del 28/02/2017, la sua efficacia è automaticamente limitata quest'ultima	
4 31 12 2017	

Nell'esempio, l'esportatore abituale potrà acquistare in non imponibilità dal 1/03/2017 solo previa trasmissione telematica di una nuova lettera d'intento (che il fornitore dovrà nuovamente riscontrare telematicamente).



Momento rilevante: al 28/02/2017 esportatore abituale e fornitore dovranno fare attenzione al momento in cui il plafond si intende utilizzato, disciplinato dall'art. 6 Dpr 633/72, e, dunque:

- per le cessioni di beni: alla data di consegna del bene (il pagamento o la data fattura se si verificano prima)
- per le prestazioni di servizi: vale il pagamento o la data della fattura se antecedente al pagamento
- per le importazioni: vale l'accettazione della bolletta doganale.

Sempre nella RM 120/2016 viene chiarito che:


- qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata
- deve produrne una nuova (che non sostituisce la prima, ma si aggiunge ad essa), indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad acquistare senza Iva.

Nota: in tal caso

- **non va barrata la casella "Integrativa"** (ammessa, peraltro, nel solo caso in cui si intendano modificare altri dati rispetto a quelli del plafond)

INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- il fornitore dovrà **sommare il plafond dei vari mod. DI ricevuti** al fine di determinare limite entro cui emettere le fatture in non imponibilità.



I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

La Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta, lo scorso 7 febbraio, ad alcuni quesiti presentati dalla Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata (Confimi Industria), in merito alle novità in tema di **dichiarazioni d'intento**.

PLAFOND FISSO O MOBILE

Domanda: Comportamento da adottare nel caso in cui l'esportatore abituale intenda acquistare beni in sospensione d'imposta per un importo superiore a quello indicato nella casella 2 del modello DI

Risposta: Ribadendo quanto già affermato nella RM 120/2016, ove l'esportatore abituale intenda acquistare da un fornitore per un importo superiore a quello preventivamente indicato nella dichiarazione d'intento, **deve produrre una nuova dichiarazione con indicazione dell'ammontare ulteriore fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA**

Quali sono le conseguenze per l'esportatore abituale che ha dichiarazioni d'intento:

- a **più fornitori**
- per un **importo complessivo superiore al plafond disponibile**

Chiarisce l'Agenzia che:

- **le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema** anche laddove l'ammontare complessivo superi il plafond (sia per quanto riguarda l'utilizzo del plafond solare che del plafond mobile)
- **non sono previste conseguenze** a seguito della dichiarazione d'intento presentata con importi superiori al plafond disponibile, posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato
- ciò che rileva è che il totale degli acquisti effettivamente effettuati senza IVA sia non superiore al valore del plafond effettivamente maturato ed indicato in dichiarazione.

Da evidenziare che nella recente interrogazione parlamentare presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati (n. 5-10391), tale possibilità veniva preclusa.

OPERAZIONE CHE FORMANO PLAFOND E DICHIARAZIONE IVA

Domanda: sono stati chiesti chiarimenti circa la modalità di compilazione del quadro A nel caso in cui sia già stata presentata la dichiarazione Iva o meno.

Risposta: Nel confermare quanto già chiaramente indicato nelle istruzioni al mod. DI, se al momento dell'invio della dichiarazione d'intento la **dichiarazione IVA annuale**

- a) **è stata già presentata:** è sufficiente barrare la relativa casella senza compilare i restanti campi
- b) **non è stata ancora presentata:** va indicata la tipologia delle operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond, barrando la relativa casella.

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/>				
	A2	Esportazioni 2	Cessioni intracomunitarie 3	Cessioni verso San Marino 4	Operazioni assimilate 5

ESTRAZIONE DAI DEPOSITI IVA

Domanda: E' stato chiesto se è prevista una nuova modifica della modulistica per tener conto delle novità apportate dal DL fiscale (D.L. n. 193/2016), in vigore dal 1° aprile 2017

Risposta: La risposta è stata negativa. Anche per tale fattispecie si applicheranno le medesime modalità di compilazione già indicate per le altre operazioni soggette all'obbligo.

In sostanza, l'imprenditore che intende estrarre dei beni introdotti a seguito di una cessione nazionale (cioè non in conseguenza di acquisto intraUE o di immissione libera pratica da paesi extraUE, per i quali continua ad applicarsi il reverse charge – v. RF 012/2017), potrà presentare lettera di intento al depositario con le modalità ordinarie al fine di non dover versare l'Iva nelle mani del depositario stesso (in tal caso l'utilizzo del plafond sarà limitato all'importo del valore dei beni in sede di estrazione).

Esempio

Alfa Srl, esportatore abituale, possiede un **plafond solare di € 200.000**, per il quale intende inviare lettera di intento a 2 fornitori.

La società potrà procedere alternativamente ai seguenti invii telematici dei mod. DI:

CASO 1): i plafond complessivi **non superano il plafond disponibile**

Fornitore Beta

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione, di esentare dall'Iva le importazioni ☐ senza applicazione dell'Iva nell'ANNO

chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro 1

operazioni fino a concorrenza di euro 2 **100.000**

Fornitore Gamma

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione, di esentare dall'Iva le importazioni ☐ senza applicazione dell'Iva nell'ANNO

chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro 1

operazioni fino a concorrenza di euro 2 **100.000**

La società sarà certa di non splafonare, non dovendosi peritare di controllare gli acquisti progressivi.

Si ponga, ora, che a **settembre 2017** si accorge che il fornitore Beta ha esaurito il plafond a disposizione (€ 100.000), mentre Gamma ha fornito beni solo per € 50.000; in tal caso potrà:

- **revocare la lettera di intento a Gamma**



Nota: per la revoca non è prevista la compilazione del con modello (va prodotta in carta libera), senza che debba, dunque, essere effettuato alcun invio telematico.

- **inviare telematicamente una nuova lettera di intento a Beta** indicando un importo fino a **capienza di € 50.000** (che il fornitore dovrà continuare a “riscontrare telematicamente” prima di emettere fattura in non imponibilità utilizzando il nuovo plafond comunicato):

Fornitore Beta

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esp.

IMPORTAZIONI ☐ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

operazioni fino a concorrenza di euro

L'Agenzia, pur rilevando che la richiesta complessiva risulta pari a €. 250.000 (superiore al valore del rigo VE30 del Mod. Iva 2017 presentato da Alfa Srl), accetterà il nuovo mod. DI, limitandosi a controllare a posteriori che gli acquisti in non imponibilità indicati a quadro VF del mod. Iva 2018 non eccedano il tetto di €. 200.000.

CASO 2): i plafond complessivi superano il plafond disponibile

Fornitore Beta

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esp.

IMPORTAZIONI ☐ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

operazioni fino a concorrenza di euro

Fornitore Gamma

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esp.

IMPORTAZIONI ☐ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

operazioni fino a concorrenza di euro

Limite massimo attribuibile a ciascun fornitore, pari al plafond complessivo disponibile

La Alfa Srl sarà tenuta a monitorare costantemente il volume degli acquisti in non imponibilità, al fine di evitare lo splafonamento.

Nulla vieta, in modo analogo al caso precedente, di modificare in ogni momento le lettere di intenti, potendo procedere:

- alla loro revoca (nei confronti di uno o di entrambi i fornitori)
- all'invio di una nuova lettera di intento per “trasferire” il plafond da utilizzare tra un fornitore all'altro.

Considerazioni: dà quanto considerato si possono trarre le seguenti conclusioni:

- la prima modalità di invio è più cautelativa, anche se può comportare l'invio di più mod DI nel caso in cui si intenda distribuire diversamente il plafond tra i diversi fornitori
- la seconda modalità di invio è meno cautelativa (può comportare uno splafonamento in capo l'esportatore abituale), anche se ha il vantaggio di non comportare, in generale, l'invio di nuove lettere di intento.